### Legge 12 luglio 2011, n 120: Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

### La legge si compone di 3 articoli.

Preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione e di componenti degli organi di controllo delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene ad integrare il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria, TUF, al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo delle suddette società.

La legge persegue l’obiettivo di riequilibrare a favore delle donne l’accesso alle cariche elettive sia delle società quotate che delle società a controllo pubblico non quotate.

Le disposizioni disegnano un doppio binario normativo:

* per le società non controllate da amministrazioni pubbliche, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente da norme di rango primario;
* le disposizioni introdotte sono applicabili anche alle società a controllo pubblico. Ma per queste ultime la normativa di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento che rechi la definizione di termini e le modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di riequilibrio dei generi negli organi di amministrazione e di controllo, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate (art.3);

L’art. 1 della legge integra l’art. 147/ter del TUF, che reca disposizioni relative all’elezione ed alla composizione del consiglio di amministrazione. Viene aggiunto in particolare un comma 1/ter al suddetto articolo ai sensi del quale lo statuto delle società deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere venga effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi intendendosi un tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti. Tuttavia, l’entrata a regime della disposizione è stata fissata a partire dal 2015, mentre per il periodo 2012-2015 la componente femminile nei consigli dovrà essere pari ad un quinto.

Nella formulazione del testo si prevede un’articolata procedura per l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio tra i generi. Si chiarisce espressamente l’applicazione delle norme alle società organizzate secondo il sistema di governance cd. Monistico (artt. 2409 sexiesdecies e ss. del Codice Civile) ovvero alle società nelle quali per espressa previsione statutaria, l’assemblea elegge un unico consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, il quale nomina al suo interno un comitato di controllo sul corretto esercizio dell’amministrazione.

Il comma 2 dell’art.1aggiunge un comma 1 bis al successivo art. 147 quater del TUF che fissa i

requisiti richiesti ai componenti del consiglio di gestione, estendendosi ad esso, ove costituito da

almeno tre membri le disposizioni in materia di equilibrio di genere.

Il comma 3 dell’art. 1 lettera a) propone alcune modifiche all’aart. 148 del TUF in relazione alla composizione degli organi di controllo societario, analoghe a quanto previsto per l’equilibrio di generi nei consigli di amministrazione. Anche per tale organo, in caso diinosservanza, è prevista un’articolata procedura di diffida analoga a quella predisposta per i consigli di amministrazione.

L’art. 2 dispone in ordine alla decorrenza dell’applicazione delle norme proposte fissata a partire dal primo rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dall’entrata in vigore delle disposizioni di legge.

Sono inoltre previste disposizioni transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni al fine di rendere più graduale l’applicazione, in tale caso almeno un quinto degli organi societari deve essere riservato al genere meno rappresentato. Tali prescrizioni sono estese anche all’organo di sorveglianza.

L’art. 3 reca disposizioni anche per le società a controllo pubblico, la cui normativa di dettaglio viene affidata ad apposito regolamento, che disciplini le modalità e i termini di attuazione delle prescrizioni in teme di equilibrio dei generi al fine di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate.